

Allegato 1

Lotto 4

**CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA
ASSICURATIVA
PER IL COMUNE DI LOGRATO**

**POLIZZA
PROTEZIONE LEGALE**

ENTI LOCALI

Condizioni di Assicurazione Polizza Enti Locali

Definizioni

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone dello stampato Condizioni di Assicurazione.

Protezione Legale: l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.

Società:

Unico caso assicurativo: il caso assicurativo che coinvolge più assicurati.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n° 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa :

- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato.
- I patti quota lite conclusi tra il contraente e/o l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
 2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si annullerà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
- Sarà comunque facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi 60 gg prima della scadenza annuale.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata A.R., mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mano) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 gg. Rispetto alla data di effetto del recesso.
2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

3. la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 11 entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

3. Limitatamente alla fase giudiziale, l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non comunica alla Società il nominativo del Legale prescelto la Società provvede direttamente alla nomina.

5. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché fornirgli tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso per la difesa dei suoi diritti ed interessi.

6. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

7. A parziale deroga dell'art. 1 punto 3 e dell'art. 11 punto 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato, in fase di trattazione stragiudiziale, ha facoltà di conferire mandato ad un legale iscritto presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale dell'Ente assicurato.

8. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato, la Società corrisponderà le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia.

La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.

2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'art.11 per la trattazione giudiziale.

3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo del procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi dell'art. 2 del presente articolo.

5. E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- La transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- La nomina di Consulenti Tecnici di parte.

6. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

8. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

9. Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 16 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 17 – Rinvio a norme di legge e clausole o accordi particolari.

1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

3. In ottemperanza all'art.3 della legge 13/08/2010 n° 136 e successive modificazioni e integrazioni, la Stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

Le rimesse di premio e qualsiasi altra operazione relative al presente contratto dovranno contenere obbligatoriamente l'indicazione del CIG o, ove necessario del CUP.

4. Qualora il premio venisse pagato dal Contraente a un intermediario della Società a ciò autorizzato, la stessa si impegna comunque a rispettare la normativa richiamata per le rimessa del premio dallo stesso intermediario e per l'eventuale pagamento delle somme spettanti al Contraente in seguito alla gestione dei casi assicurativi.

Art 18 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 19 – Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti, Segretario e che siano avvenuti a causa dell'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Laddove la Contraente avesse optato per l'assicurazione parziale di alcuni soggetti tra quelli di cui sopra, la copertura assicurativa seguirà la relativa indicazione espressa sul frontespizio di polizza.

Le garanzie valgono per:

1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio anche relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni :

1. Sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa o il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
2. insussistenza di conflitto di interessi con l'ente di appartenenza;
3. necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti.

2) Recupero danni a persone e/o a cose sia in fase stragiudiziale che giudiziale subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata semprechè connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato.

La presente garanzia opera, laddove, l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

3) Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R.: l'intervento della Società è condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale per l'Ente.

La presente garanzia opera, esclusivamente, nel caso in cui venga prestata assistenza legale, dall'Assicuratore per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del codice civile e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla stessa.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Articolo 22 "Esclusioni" e limitatamente alla materia amministrativa.

4) Chiamata in causa Assicuratore

L'intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; non opera in caso di rifiuto copertura di quest'ultima.

Difesa Penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi:

- assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento).
- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La presente prestazione opera in deroga all'articolo 23, lettera "N".

5) – “Pacchetto Sicurezza “

5.1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato dimostri di aver adottato misure di organizzazione interna e di gestione dei rischi ai fini del rispetto del Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni :

1. Sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa o il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
2. insussistenza di conflitto di interessi con l'ente di appartenenza;
3. necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti.

5.2) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi,

le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e / o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

5.3) Insorgenza del caso assicurativo per il “ Pacchetto Sicurezza “

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal presente “Pacchetto Sicurezza”, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente assicurato.

6) Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

Art.20 – Regolazione premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società, anche tramite il broker, i seguenti dati :

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 gg. dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati dei occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 21 – Statistica sinistri

L'assicuratore si obbliga a fornire semestralmente la statistica dei sinistri al Contraente/assicurato e/o al Broker incaricato.

Art. 22 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria ove ha sede legale il Contraente.

Art. 23 – Deroga ad altre assicurazioni

A parziale deroga dell'art.4, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.

Art. 24 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre,20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , (Broker della spettabile Assicurata), di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente. Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al **10%** del premio lordo, da parte delle Società aggiudicatrici per la gestione dei servizi, e per la stipula e gestione della presente polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Valide se espressamente richiamate nel frontespizio della polizza.

RETROATTIVITA'

Art-25 Retroattività

In deroga all'art 10 – Insorgenza del caso assicurativo - punto 2, , le prestazioni di cui all'art. 19 punti 1 ed al successivo articolo 26 – sono operanti per i fatti posti in essere negli anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto, così come indicato al frontespizio di polizza. Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

Qualora l'Ente abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente/Assicurato si impegnerà a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con la Società alla Compagnia presso la quale era assicurato.

SPESE A CARICO DELL'ENTE NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Art. 26 Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.

Sono garantite all'Ente contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento.

Fermo restando l'obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l'Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Ai fini dell'insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell'articolo 22 (esclusioni), punto "b".

SPESE DI RESISTENZA PER AZIONI DI RESPONSABILITA' AVANTI IL GIUDICE ORDINARIO O AL T.A.R.

La presente condizione Aggiuntiva, ove sottoscritta, opera in sostituzione dell'art.19, punto 3)

Art.26.1 Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti al giudice ordinario o al T.A.R.

L'intervento della Società è condizionato all'esistenza di un'assicurazione di Responsabilità Civile stipulata dall'Ente per l'esercizio della propria attività ed avverrà ad integrazione ed esaurimento della prestazione derivante dalla stessa ai termini dell'art.1917, comma 3, del Codice Civile.

Qualora, pur esistente, la predetta copertura di Responsabilità Civile o Patrimoniale non sia operante, la garanzia viene prestata a primo rischio.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art.22 – Esclusioni e limitatamente alla materia amministrativa.

<i>SPESE DI RESISTENZA PER AZIONI DI RESPONSABILITA' AVANTI IL GIUDICE ORDINARIO O AL T.A.R.</i>

La presente condizione Aggiuntiva, ove sottoscritta, opera in sostituzione dell'art.19, punto 3)

Art.26.2 Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti al giudice ordinario o al T.A.R.

L'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art.1917, comma 3, del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile o patrimoniale stipulata dall'assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa.

Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo la presente garanzia opererà a primo rischio.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art.22 – Esclusioni e limitatamente alla materia amministrativa.

Art. 27– Esclusioni – comuni sia alla Polizza che alle Condizioni Aggiuntive.

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) l'ambito fiscale ed amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Dlgs 209/2005 e successive modifiche;
- l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- n) per fatti dolosi delle persone assicurate.
- o) in caso di conflitto di interessi tra gli assicurati e il Contraente.

SCHEDA SPESE LEGALI**COMUNE DI LOGRATO**

ABITANTI N° 3.950

SOMMA ASSICURATA

EURO 20.000,00= per evento

n°	1	SINDACO
n°	1	Segretario Comunale
n°	3	Amministratori
n°	2	Resp. Amministrativo
n°	1	Resp. Tecnico

STATISTICA NEL TRIENNIO PRECEDENTE

2011	n° 1 Sinistro	n° 1 Senza seguito
2012	n° 1 Sinistro	n° 1 Senza seguito
2013	n° 1 Sinistro	n° 1 Senza seguito

PREMIO BASE D'ASTA 2.800,00

Per Condizioni con Garanzia Aggiuntiva 25 + 26. (escluse 26.1 et 26.2)

SPESE A CARICO DEI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI**Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.****Si desidera conoscere il costo per funzione e per soggetto con lo stesso massimale.**

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e/o azioni di responsabilità amministrativa per colpa grave nei confronti degli Assicurati che abbiano provveduto ad aderire alla presente garanzia aggiuntiva, mediante il versamento della relativa quota di premio.

Sindaco, Assessori, Consiglieri, Direttore Generale/Segretario, Dirigenti e dipendenti